

URGENTE


U.B. 4/11/2008

SENTENZA 2606/1
3033
RINOLOGIC 8052
REPERTORIO 5651
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Esaminato in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri | Presidente rel. |
| 2) Dott. Dania Mori | Giudice |
| 3) Dott. Ludovico Delle Vergini | Giudice |



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 10651/08 RG promossa da

[redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cinzia Matacchiera che con l'Avv. Benedetta Ciatti lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

Rilasciate n. [redacted]
copie [redacted] scatti a mezzo marche, € [redacted]

ATTORE

CONTRO

BANCA CR FIRENZE SPA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giglioli che con il Prof. Avv. Umberto Morera la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA 29 SET. 2008

avente ad oggetto: nullità contratto, annullamento contratto, risoluzione contratto, risarcimento danni

condizioni: v. nota attore ed istanza fissazione udienza parte convenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'operazione per cui è causa ha avuto ad oggetto l'acquisto da parte di [redacted] (LAM) in data 3.11.00 di obbligazioni Cirio 7,50% per un controvalore di E. 24.359,84 effettuato tramite la Banca CR di Firenze con la quale LAM intratteneva contratto di intermediazione finanziaria.

Riguardo ai titoli in questione è stato dichiarato il default nel novembre del 2002.

Il LAM ha esposto di essere privo di conoscenza del settore finanziario e di non essere stato adeguatamente informato al momento dell'acquisto della rischiosità dei titoli in oggetto.

L'attore deduce pertanto che la Banca ha violato le disposizioni del D.lgs. n. 58/98 (TUF) e del Reg. Consob n. 1/522/98 (RC).

Euro
[redacted]
[redacted]

23 SET. 2008

La Banca ha contestato le asserzioni in fatto ed in diritto dell'attore .

In primo luogo LAM chiede dichiararsi la nullità del contratto di negoziazione per la violazione da parte della Banca degli obblighi posti a suo carico dalle norme imperative del TUF e del RC.

La domanda non è fondata.

In proposito vale in effetti il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 19.12.07 n. 26725 e in base al quale la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto ; in nessun caso però , in difetto di previsione normativa in tal senso ed in assenza di vizi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 comma 1 c.c.

In via subordinata l'attore ha richiesto la pronuncia di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1427 c.c..

Neppure tale domanda è fondata.

In effetti non è stata fornita alcuna prova che dimostri che l'operazione di negoziazione dei titoli Cirio sia stata determinata da vizio del consenso da parte di LAM provocato da errore essenziale dello stesso e riconoscibile da parte della Banca (art. 1428,1429 e 1431 c.c.) oppure causato da dolo dalla Banca (art. 1439 c.c.).

Né certamente, in assenza di prova , può desumersi la sussistenza del vizio del consenso di per sé dal tipo di titolo acquistato: è noto in effetti che furono numerosi all'epoca i risparmiatori che acquistarono titoli Cirio , che ,del resto proprio in ragione della domanda, venivano venduti anche ad un prezzo superiore al nominale (E. 101,40 nel caso in oggetto).

In ulteriore subordine l'attore chiede la pronuncia di risoluzione del contratto di negoziazione per l'inadempimento da parte della Banca degli obblighi di informazione , buona fede e diligenza che le derivavano dal TUF e dal RC.

Ritiene il Tribunale che le risultanze processuali non confermino che l'operazione di negoziazione in oggetto sia stata determinata dal fatto che la Banca non ha fornito ad LAM adeguate informazioni riguardo ai titoli Cirio , titoli che peraltro , come già è stato evidenziato, all'epoca venivano sottoscritti da numerosi risparmiatori che ricercavano

rendimenti più elevati rispetto a quelli assicurati dai titoli di Stato italiani e che pertanto avevano un prezzo anche superiore al nominale.

In effetti dal dossier titoli (doc. 3 Banca) del LAM presso la Banca risulta che il portafoglio titoli del medesimo presentava un valore di E. 693.487,84 al 30.6.00 ed un valore di E. 598.098,94 al 31.12.00 (l'operazione in questione è stata posta in essere il 3.11.00).

Ne consegue che l'investimento in titoli Cirio ha interessato il portafoglio titoli del LAM solo nella misura del 4-5%. Si aggiunga che il portafoglio titoli denota una conoscenza non superficiale da parte del LAM dei mercati finanziari, sia in ragione della tipologia dei titoli (molti dei quali di rischio medio-alto - azionari, warrant, esteri) sia in ragione del loro numero elevato per un comune risparmiatore, circa trenta, indicando quindi una notevole diversificazione degli investimenti e pertanto una opportuna strategia diretta a contemperare il perseguimento di rendimenti più elevati con l'obiettivo di ripartire tra i diversi titoli i fattori di rischio.

L'investimento in questione risulta pertanto senz'altro adeguato alle caratteristiche di investitore del LAM, sia per le capacità patrimoniali che per quanto concerne la propensione al rischio. Deve d'altronde essere osservato che nell'anno 2000 negli ambienti finanziari non era certamente previsto il futuro default dei titoli Cirio (v. articoli stampa specializzata doc. 19 Banca).

Né di per sé rileva che le obbligazioni in questione fossero emesse sul mercato del Lussemburgo dove all'epoca è stata effettuata la maggior parte delle emissioni di obbligazioni (v. studio Banca d'Italia doc. 5 Banca).

Si aggiunga che il LAM nell'ordine ha sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità dell'operazione: dichiarazione che sebbene non possa avere di per sé valore confessorio, in quanto implicante un giudizio, risulta comunque significativa in quanto proveniente da persona che in base al dossier titoli risulta in grado di operare con avvedutezza nel settore degli investimenti finanziari.

In sostanza, stante l'adeguatezza dell'operazione, non risulta la prova di inadempimento della Banca di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli in questione.

Anche tale domanda deve quindi essere respinta.



Sussistono giuste motivi per compensare le spese in ragione della complessità e novità delle questioni esaminate su alcune delle quali non sussistono orientamenti giurisprudenziali univoci.

P.Q.M.

Il Tribunale respinge la domanda proposta da [redacted] e compensa le spese.

Così deciso il 15/3/11 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Lazzari.

Il Presidente rel. Fiorenzo Lazzari

IL CANCELLIERE - C.T.
Lorena BUSARI

IL CANCELLIERE - C.T.
Lorena BUSARI

TRIBUNALE CIVILE
DI MILANO
CANTIERE